



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ANNO 137°

Roma, 4 - 11 marzo 2010

N. 9 - 10

BOLLETTINO UFFICIALE



ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2010

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99

Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico. *Pag.* 5

Decreto ministeriale 17 dicembre 2009, n. 100

Applicazione art. 1, commi 2, 3 e 4 della legge 167/2009. Precedenza assoluta supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole. » 14

Decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 104

Integrazione del D.M. n. 1/2009 » 17

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica. » 20

Dichiarazioni di equipollenza di titolo stranieri di studio

Ufficio scolastico provinciale di Ancona » 33

Ufficio scolastico provinciale di Messina » 34

Ufficio scolastico provinciale di Pesaro e Urbino » 35

Ufficio scolastico provinciale di Pesaro e Urbino » 36

Ufficio scolastico provinciale di Sondrio. » 37

Decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99

Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;

Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n. 1;

VISTO IL D.M. 22 maggio 2007, n.42, concernente modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di

istruzione secondaria superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico;

VISTO IL D.M. 3 ottobre 2007, n. 80;

VISTA l'O.M. 5 novembre 2007, n. 92

VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare, l'articolo 6;

TENUTO CONTO che il DPR n.122 del 22 giugno 2009 è entrato in vigore il giorno 20 agosto 2009; che, pertanto, non è stato possibile dare esecuzione all'art. 14, comma 3, contenente le norme transitorie relative all'ammissione agli esami di Stato degli alunni per abbreviazione per merito, riferite agli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per evidente mancanza dei necessari tempi tecnici in relazione allo svolgimento dell'esame di Stato 2008/2009;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che l'applicazione della normativa transitoria di cui all'articolo 14, comma 3, del citato DPR n. 122/2009, si rende possibile solo a partire dal corrente anno scolastico; di modo che si ritiene che le disposizioni relative agli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, previste nel medesimo comma 3, art. 14 DPR n. 122/2009, si devono intendere rispettivamente riferite agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;

RAVVISATA la necessità di modificare le tabelle A,B,C, allegate al citato DM n. 42/2007, già a suo tempo costituenti parte del DPR n. 323 del 23 luglio 1998 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323/1998, modificate dal DM n. 42/2007, al fine di adeguarle alle previsioni del DPR 22 giugno 2009, n. 122 in materia di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione nonché all'esigenza di recepire nelle medesime la finalità di eccellenza di cui all'introduzione della lode prevista dall'articolo 1, capoverso art. 3, comma 6, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

RAVVISATA altresì la necessità di stabilire criteri uniformi per l'attribuzione della lode da parte delle commissioni esaminatrici;

Decreta

Art. 1

Attribuzione del credito scolastico

1. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.
2. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe e nell'anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe.

Art.2

Attribuzione della lode

1. Con l'attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d'esame.

Art. 3

Criteri per l'attribuzione della lode

1. La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.
2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
3. Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.
4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per

l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

7. Ai fini dell'attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

Art. 4

Norme transitorie

1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano

conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame

devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al D.M. n. 42/2007; nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.

6. Ai fini dell'attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo.

Roma, 16 DIC. 2009

IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI




TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

**CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni**

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).

TABELLA B

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

**CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Esami di idoneità**

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 9$	6-7
$9 < M \leq 10$	7-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA C

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

**CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Prove preliminari**

Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 9$	6-7

Atti normativi e di amministrazione

$9 < M \leq 10$	7-8
-----------------	-----

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

Decreto ministeriale 17 dicembre 2009, n. 100

Applicazione art. 1, commi 2, 3 e 4 della legge 167/2009. Precedenza assoluta supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167;

VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto, legge 25 settembre 2009, n.134, con il quale sono state dettate disposizione per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2, della legge di conversione sopra citata ha individuato una ulteriore categoria di beneficiari in coloro che abbiano conseguito nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto una supplenza di almeno 180 giorni, nei riguardi dei quali occorre dare disposizioni per disciplinare l'accesso negli elenchi prioritari ;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'accesso ad appositi elenchi prioritari anche per il personale educativo dei Convitti statali;

CONSIDERATA la necessità di impartire disposizioni per lo svolgimento dei progetti regionali previsti dall'art. 1, comma 3;

PER I MOTIVI espressi in premessa,

DECRETA :

Art. 1

Il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 è integrato secondo quanto stabilito ai successivi articoli.

Art. 2

1) Il personale docente e ATA che abbia conseguito nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica ha titolo ad essere incluso, in base al punteggio spettante, negli elenchi prioritari - finalizzati all'attribuzione della precedenza assoluta per la sostituzione del personale scolastico temporaneamente assente nel corso del corrente anno scolastico - di cui fanno già parte i beneficiari individuati con il DM n. 82 del 29 settembre 2009.

2) Fatto salvo il requisito di servizio di cui al precedente comma 1, il personale interessato deve essere in possesso di tutti gli ulteriori requisiti di cui al DM 82/09 e in particolare, per il personale docente, essere inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per il personale A.T.A, l'essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004

Art. 3

1) Il personale educativo inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fatto salvo il possesso di tutti gli ulteriori requisiti, accede agli elenchi prioritari col requisito del servizio di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, ovvero all'art. 1, comma 2, del D.M. 82/09 (supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008/2009).

Art.4

1) Al personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano tutte le disposizioni contenute nel D.M. 82/09.

2) Il termine di presentazione delle domande del personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3, utilizzando la modulistica allegata, è fissato all'8 gennaio 2010.

Art. 5

1) Il personale che ha titolo ad essere incluso negli elenchi prioritari, sia che abbia già presentato domanda ai sensi del DM 82, che quello di cui al presente decreto, può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

La dichiarazione di disponibilità, analogamente a quella per l'inclusione negli elenchi prioritari, viene presentata, entro il medesimo termine dell'8 gennaio 2010, presso l'istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell' a.s. 2008-2009, ovvero con le specifiche diverse modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accordi stipulati.

2) La rinuncia, senza valido motivo, all'offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione qualora spettante, fatte salve eventuali diverse determinazioni già assunte in materia.

3) Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall'amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, per il personale docente, inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento e alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell'a.s. precedente per il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, non inserito negli elenchi prioritari previsti dal presente D.M. e dal D.M. 82/09.

4) Al personale docente educativo ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto stesso.

Art.6

Gli elenchi prioritari, come integrati dal personale avente titolo ai sensi del presente decreto producono effetti dalla data della loro diffusione. Fino a tale data sono validi quelli predisposti ai sensi del D.M. 82/09.

Roma, 17 dicembre 2009

IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini

Decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 104

Integrazione del D.M. n. 1/2009

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203 di approvazione del *“ Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30 dicembre 2008, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 17, in data 20 gennaio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2009 con il quale è stato emanato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modifiche del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante *“Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;

VISTO il D.M. n. 1, in data 5 gennaio 2009, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2009 ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il D.M. n. 9, in data 22 gennaio 2009, di assegnazione delle risorse finanziarie in favore dei Direttori Generali e dei dirigenti delle direzioni generali privi di titolare;

VISTO il D.M. n. 49, in data 8 maggio 2009 di assegnazione, per l'anno finanziario in corso, al Capo Dipartimento, preposto al *Dipartimento*

per l'Istruzione, della gestione in termini di residui e cassa del cap.1170, articolo 25;

VISTO il D.M. n. 57, in data 28/5/2009 di assegnazione risorse finanziarie ai Dirigenti Generali titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il D.M. n. 61, in data 1/7/2009 di assegnazione di risorse finanziarie ai Dirigenti Generali titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la nota n.386 del 21/1/2009 di affidamento , per l'anno 2009, al Dirigente Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, della gestione dei capitoli iscritti sotto il Centro di responsabilità amministrativa "Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro";

VISTO il D.M. n. 72, in data 28/7/2009 di assegnazione di risorse finanziarie ai Capi Dipartimento proposti ai Centri di responsabilità amministrativa : *Dipartimento per l'Istruzione - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*;

VISTO il D.M. n. 79, in data 15/09/2009 di assegnazione al Capo Dipartimento del Centro di responsabilità amministrativa "*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*", di alcuni capitoli già assegnati per intero o pro-quota al Capo Dipartimento del Centro di responsabilità amministrativa "*Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica*";

VISTA la nota la nota n. 9584 - C-14 del 27 novembre 2009 dell'Ufficio Scolastico regionale per il Molise, con la quale sono stati attribuiti i poteri di spesa al Dott. Antonio Montaquila, Dirigente amministrativo dello stesso Ufficio Scolastico Regionale ed è stato comunicato che il Direttore Generale del sopra indicato Ufficio Scolastico è stato collocato in quiescenza dal 1° dicembre e di conseguenza la Direzione Generale rimane vacante;

CONSIDERATO che a data corrente occorre provvedere ad ultimare i pagamenti e a disporre gli impegni di spesa nonché procedere alle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2009 ;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento delle risorse finanziarie dei capitoli di bilancio, riferiti alle missioni ed ai programmi in cui si articola il Centro di responsabilità - Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - in attesa della formalizzazione della nomina del Direttore Generale;

DECRETA:

Articolo 1 - Ad integrazione del D.M. n. 1, in data 5 gennaio 2009 e dei provvedimenti successivi, citati in premessa, in attesa della formalizzazione della nomina del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, e' assegnata per l'anno finanziario 2009, al dott. Antonio Montaquila, dirigente dello stesso Ufficio, la gestione in termini di competenza, cassa e residui di tutti i capitoli compresi nel Centro di responsabilità amministrativa regionale.

Articolo 2 - Il presente decreto e' comunicato ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;

VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;

VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;

VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Paolo BENFANTE C.F .BNFPLA44S11G273S – area III fascia 5 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 11.11.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 11.11.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;

VISTA l'istanza in data 27.08.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché della nota n.7608 del 5.06.2008, con la quale il Direttore Generale per la Lombardia esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato,- in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetto;

D E C R E T A

Al Sig. Paolo BENFANTE – area III, fascia 5 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **1°12.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 29 settembre 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 dicembre 2009 al n. 1668)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTA la legge del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

VISTA la domanda datata 27.03.2009 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 5769 del 20.04.2009, con la quale la sig.ra Rosalia Beninati C.F. BNNRSL48C61G273W nata il 21.03.1948 – Area C - C1 SUPER - appartenente al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Palermo, ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza **01.10.2009**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2009** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Rosalia Beninati C.F. BNNRSL48C61G273W - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Palermo, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 5 giugno 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 19 novembre 2009 al n. 1474)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Giovanna BEVACQUA C.F. BVCGNN44R56F158F– area II fascia 4 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 16.10.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 16.10.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 04.09.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché della nota n. 11700 del 10.11.2008, con la quale il Direttore Generale per la Sicilia esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata,- in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetta;

D E C R E T A

Alla Sig.ra Giovanna BEVACQUA – area II, fascia 4 – in servizio presso L'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina; è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **1° 11.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 22 settembre 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 novembre 2009 al n. 1418)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTA la legge del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

VISTA la domanda datata 30.10.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 28872 del 27.11.2008, con la quale il sig. Antonino Bianco C.F. BNCNNN50P03L331E nato il 03.09.1950 – B1 - appartenente al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Trapani, ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza **01.07.2009**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.07.2009** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Antonino Bianco C.F. BNCNNN50P03L331E - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Trapani, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 27 marzo 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 22 giugno 2009 al n. 844)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTA la legge del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

VISTA la domanda datata 23.04.2009 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 6463 del 06.05.2009, con la quale la sig.ra Maria Elena Blasi C.F. BLSMLN49C43H501C nata il 03.03.1949 – Area C - C3 SUPER - appartenente al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Roma, ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza **01.10.2009**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2009** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Maria Elena Blasi C.F. BLSMLN49C43H501C - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Roma, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 25 maggio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 3 novembre 2009 al n. 1363)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTA la legge del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

VISTA la domanda datata 25.02.2009 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 4310 del 18.03.2009, con la quale la sig.ra Bruna Luciana Bodritti C.F. BDRBNL50M56D969P nata il 16.08.1950 – Area C - C2 appartenente al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Genova, ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza **01.07.2009**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.07.2009** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Bruna Luciana Bodritti C.F. BDRBNL50M56D969P - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Genova, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 20 aprile 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 1° luglio 2009 al n. 882)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTA la legge del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

VISTA la domanda datata 10.02.2009 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 2837 del 23.07.2009, con la quale la sig.ra Teresa Buonanni C.F. BNNTRS47L42F839Z nata il 02.07.1947 – Area C - C1 SUPER - appartenente al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Palermo, ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza **01.10.2009**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2009** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Teresa Buonanni C.F. BNNTRS47L42F839Z - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Palermo, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 5 giugno 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 19 novembre 2009 al n. 1466)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007, n. 260;

VISTA la legge 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D.L. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla Legge 14.07.2008 n.121;

VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art. 72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art.72;

VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata alla Corte dei Conti;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Adriana CAMILLI n. il 02.07.1944 - C.F. CMLDRN44L42G778Q - area seconda – F2 - in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di FIRENZE;

VISTA l'istanza in data 23.12.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

VISTA la nota n. 6433 del 11.06.2009 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, esprime il proprio parere negativo circa la permanenza in servizio della predetta impiegata;

CONSIDERATO che la Direttiva di questo Ministero AQQUFGAB 3323/GM prevede che compete all'Amministrazione valutare la possibilità di continuare ad avvalersi del personale dipendente che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo, solo al concreto verificarsi dei punti a) e b) di cui all'art.2 della stessa direttiva;

DECRETA

Art. 1 – La domanda della Sig.ra Adriana CAMILLI C.F. CMLDRN44L42G778Q - area seconda – F2 - in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di FIRENZE, intesa ad ottenere la permanenza in servizio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo non è accolta, per le motivazioni addotte nelle premesse, ai sensi dell'art. 72, c. 9 del D.L. 112/08, convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133, art. 72.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 20 luglio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 4 novembre 2009 al n. 1374)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTA la legge del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

VISTA la domanda datata 30.01.2009 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 2651 del 18.02.2009, con la quale la sig.ra Maria Antonietta Cao C.F. CAOMNT49P68A192X nata il 28.09.1949 – C2 - appartenente al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Cagliari, ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza **01.07.2009**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA :

Con effetto dal **01.07.2009** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Maria Antonietta Cao C.F. CAOMNT49P68A192X - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Cagliari, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 27 marzo 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 22 giugno 2009 al n. 847)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTA la legge del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

VISTA la domanda datata 26.02.2009 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 3918 del 12.03.2009, con la quale il sig. Gerardo Capone C.F. CPNGRD46P28F230G nato il 28.09.1946 – Area ~~C2~~ ~~CI~~ SUPER appartenente al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Avellino, ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza **01.07.2009**;

Si convalidano le correzioni

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.07.2009** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Gerardo Capone C.F. CPNGRD46P28F230G - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Avellino, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 27 marzo 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 6 luglio 2009 al n. 911)

Dichiarazioni di equipollenza di titolo stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ANCONA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra VASILESCU DOINA, nata a Bucarest - Romania il 1° giugno 1965, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza col diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico del titolo di studio denominato "Diploma de Bacalaureat" conseguito nell'anno scolastico 1984 presso il Liceul Industrial n.20 (ora denominato Liceul Economic "Costin C.Kiritescu") di Bucarest – Romania.

VEDUTO l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

VEDUTO l'esito positivo della prova integrativa ai sensi del citato art. 5, legge n.153/1971;

DICHIARA

Il titolo di studio denominato "Diploma de Bacalaureat" conseguito nell'anno scolastico 1984 presso il Liceul Industrial n.20 (ora denominato Liceul Economic "Costin C.Kiritescu" di Bucarest – Romania dalla Sig.ra VASILESCU DOINA, nata a Bucarest - Romania il 1° giugno 1965, EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico con il seguente voto: -----

-----78/100 (Settantotto/Centesimi)-----

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del DL.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 27 ottobre 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig.ra PATULIS Francisca Gabriela, nata a Constanta (Romania), il 26 Agosto 1964, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio d'istruzione secondaria superiore di liceo scientifico del titolo finale "Diploma de Bacalaureat", conseguito nell'anno scolastico 1981/82, presso la scuola media superiore "Liceul de Stiinte ale Naturii "Mihai Eminescu" (attualmente denominato "Colegiul National "Mihai Eminescu", con sede nella città di Constanta (Romania)";

VEDUTO l'art. 381 del D. L.vo 16/4/1994, n. 297;

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16/4/1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1/2/1975;

VEDUTO il D.M. 20/7/1978;

VEDUTO il D.M. 2/4/1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980;

D I C H I A R A

il "Diploma de Bacalaureat" conseguito all'estero dalla Sig.ra PATULIS Francisca Gabriela, nata a Constanta (Romania), il 26 Agosto 1964,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge, al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio d'istruzione secondaria superiore di liceo scientifico, con il seguente voto: OTTANTASETTE SU CENTO (87/100).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7, dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 25 novembre 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Il Direttore Coordinatore

Veduta la domanda del **Sig. Tzannetakos Nektarios**, nato a Sparti (Grecia) il 16 luglio 1977, intesa ad ottenere il riconoscimento dell' equipollenza con il Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del titolo di studio denominato "**Apolytirio**", rilasciato in Grecia dalla Direzione Ispettorato Scuole medie e conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso il Liceo Generale di Gythio;

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;

Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978,

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

Tenuto conto della valutazione positiva effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 7 del D.M. 1° febbraio 1975;

DICHIARA

il titolo finale di studio denominato "**Apolytirio**" conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso il Liceo Generale di Gythio (Grecia) dal **Sig. Tzannetakos Nektarios EQUIPOLLENTE** a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore

LICEO SCIENTIFICO

indirizzo scientifico – tecnologico – sperimentale Brocca

con la votazione di **71/100**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del direttore coordinatore del 10 dicembre 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Il Direttore Coordinatore

Veduta la domanda della **Sig. ra Ghimbra Oxana**, nata a Popeasca (Moldavia), il 2 aprile 1978, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del titolo finale di studi secondari conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituzione Scolastica Statale "Collegio di Pedagogia e Arti di Cahul" – attualmente "Collegio Industriale Pedagogico" (Repubblica Moldava);

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

Veduto l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978,

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

Tenuto conto della valutazione positiva effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 7 del D.M. 1° febbraio 1975;

D I C H I A R A

il titolo finale di studi secondari conseguito dalla Sig.ra **Ghimbra Oxana** nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituzione Scolastica Statale "Collegio di Pedagogia e Arti di Cahul" – attualmente "Collegio Industriale Pedagogico" (Repubblica Moldava) **EQUIPOLLENTE** a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore

LICEO SOCIO-PSICOPEDAGOGICO

con la votazione di **75/100**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del direttore coordinatore del 10 dicembre 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SONDRIO

IL DIRIGENTE

~~VEDUTA la domanda della Sig.ra Aneluce Gazineu Lopes nata a Salvador Bahia (Brasile)~~
~~(EE) il 26.2.1978, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di~~
~~Qualifica Professionale di "Operatore della Gestione Aziendale" del titolo di studio~~
~~straniero di Técnico em Processamento de Dados, conseguito in data 2.8.1996 presso~~
~~l'Educandario Senhora de Guadalupe di Salvador, istituzione privata legalmente~~
~~riconosciuta dalla Secretaria de Educacao dello Stato di Bahia (Brasile) (EE);~~
~~VEDUTO l'art. 381 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;~~
~~VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;~~
~~VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;~~
~~VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;~~
~~VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;~~
~~ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;~~
~~ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980;~~

DICHIARA

~~il titolo di studio straniero di Técnico em Processamento de Dados conseguito all'estero~~
~~dalla Sig.ra Aneluce Gazineu Lopes nata a Salvador Bahia (Brasile) (EE) il 26.2.1978 in~~
~~data 2.8.1996 presso l'Educandario Senhora de Guadalupe di Salvador, istituzione privata~~
~~legalmente riconosciuta dalla Secretaria de Educacao dello Stato di Bahia (Brasile) (EE)~~
~~Equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di Qualifica Professionale di "Operatore~~
~~della Gestione Aziendale" con il seguente voto: 90/100 (novantacentesimi).~~
~~Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.~~

(Dichiarazione del dirigente del 4 gennaio 2010)

